



REGOLAMENTO COMUNALE

di POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 22.4.2013

CAPO I

ART. 1

LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di Polizia Rurale nel territorio Comunale nella osservanza delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse della coltura agraria.

ART. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune di Pecetto Torinese, la regolare applicazione delle leggi, dei Regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa in genere la coltura agraria e la vita sociale delle campagne.

ART. 3

ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Rurale e' svolto alle dirette dipendenze del Sindaco, dalla Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali e Agenti di P.G.

ART. 4

ORDINANZE DEL SINDACO

Le Ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni relative alle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l' adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali e' fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

PASCOLO - CACCIA

ART. 5

PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo tale da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi altrui o molestia ai passanti.

ART. 6

PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE ED IN FONDI PRIVATI.

Per il pascolo di bestiame di qualunque genere su terreni demaniali, lungo i cigli, le scarpate ,gli argini ed i fossi laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune .

Per il pascolo di bestiame di qualunque genere su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, al proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verranno applicate le sanzioni previste dall'allegato A del presente regolamento.

ART. 7

ATTRAVERSAMENTO DI FONDI PRIVATI

E' proibito l'attraversamento di fondi privati coltivati senza la preventiva autorizzazione del proprietario.

ART. 8

ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIA DI BESTIAME DI QUALSIASI SPECIE.

Ferme restando le norme del vigente Codice della Strada in materia di transito di greggi e armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade del centro abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi genere dovranno aver cura di impedirne sbandamenti cui possano derivare molestie o timori al pubblico o danni alle proprietà pubbliche o private.

Se al passaggio del bestiame il suolo pubblico o privato ad uso pubblico del concentrico viene imbrattato, il conduttore o proprietario del bestiame ha l'obbligo di pulire.

Nelle vie e piazze e' vietata la sosta del bestiame.

ART. 9

ESERCIZIO DI CACCIA

L'esercizio della Caccia e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti Regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Ai sensi dell'art. 42 del Codice Civile il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza di caccia.

CAPO III

CASE COLONICHE - GRONDAIE

ART. 10

COSTRUZIONE DI CASE RURALI

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia di urbanistica-edilizia ed igienico-edilizia vigenti.

Le case rurali e loro pertinenze situate lungo le strade Comunali o private, piazze ecc., per i lati ad essi prospicienti, devono essere munite di grondaie anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ART. 11

PRESCRIZIONI IGIENICHE

Le case rurali non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile, la stalla, ecc. e con depositi di materiali infiammabili.

Le stalle, i fienili, i depositi di carburante, e le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

E' vietato fare uscire eventuali liquami o scoli di qualsiasi genere sulla pubblica o privata via.

ART. 12

DEPOSITI DI ESPLOSIVI O INFIAMMABILI

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale normativa.

ART. 13

INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti da pozzi, cisterne, ecc.

ART.14
LATRINE

Le latrine delle case rurali devono essere collegate, per mezzo di canne impermeabili, alla rete fognaria comunale, secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.
Sono proibite le latrine, formate con ripari o recinti di qualsiasi genere.

ART. 15
STALLE

Le stalle con qualsiasi numero di capi di bestiame devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo le disposizioni previste dal Regolamento Edilizio Comunale e delle disposizioni Regionali vigenti (vedi Regolamento Regionale 29.10.2007 n. 10 R e s.m.i.).

ART. 16
CONCIMAIE

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con la platea impermeabile, tale da non inquinare corsi d'acqua o prese d'acqua potabile, pozzi, ecc seguendo le disposizioni Regionali vigenti in materia.
Gli allevamenti sprovvisti di concimaie con platea impermeabile, dovranno provvedere al la loro realizzazione .

ART. 17
SPARGIMENTO DI LIQUAMI E POLLINA

Liquami e/o pollina devono essere trattati e dispersi nel rispetto delle prescritte leggi in materia e delle disposizioni Regionali vigenti (vedi Regolamento Regionale 29.10.2007 n.10 R e s.m.i.).
Liquami e/o pollina non devono essere sparsi nelle ore più calde della giornata, in particolare dalle ore 10,00 alle ore 18,00, se non con l'utilizzo di adeguate attrezzature atte all'immediato interrimento.

CAPO IV
FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI -
SPIGOLATURE.

ART. 18
DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE .

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

I frontisti delle strade pubbliche e private ad uso pubblico non possono arare i loro terreni sul lembo delle strade ,in modo da danneggiare le strade stesse, devono quindi lasciare lungo le strade lo spazio per voltare l'aratro. Detto spazio deve essere lavorato parallelamente alla strada.

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente od in contatto con le strade pubbliche o private ad uso pubblico, sono tenuti ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime; qualora peraltro, vengano a trovarsi nell'impossibilità, per cause a loro non ascrivibili, di ottemperare a tale obbligo, dovranno darne avviso all'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici e Ambiente per i provvedimenti che questo riterrà opportuno di adottare.

Per la manutenzione dei fossi lungo le strade pubbliche si fa riferimento all'art. 32 del Codice della Strada vigente .

ART. 19
DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi si applica l'art. 892 del Codice Civile e precisamente:

- mt. 3 per alberi di alto fusto; si considerano alberi di alto fusto, quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, le robinie, i platani e simili;

- mt. 1,50 per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

- mt. 1 per siepi di castagno, ontano o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;

- mt. 0,50 per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto tenute a spalliera di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o della linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

ART. 20
PIOPPICOLTURA

La distanza dai confini delle proprietà, adibite a colture alimentari o foraggiere oppure sede di fabbricati, per i piantamenti di pioppi dovrà essere di mt. 3 per vivai da conservarsi fino a due anni;

La distanza dai confini delle proprietà adibite a colture di qualunque genere, per i piantamenti di pioppi dovrà essere di mt. 15.

La distanza dai confini lungo le strade comunali, vicinali e private dovrà essere di mt. 10.

Per le piantagioni lungo i corsi d'acqua, canali di scolo e ripe boschive da ambo i lati la distanza dovrà essere di mt. 5.

ART. 21
DEROGA SULLE DISTANZE DI PIANTUMAZIONE ALBERI

Gli art. 19 e 20 del regolamento, non si applicano alle zone boschive.

Le distanze di piantumazione alberi dai confini sono derogate ai precedenti articoli 19 e 20 previo accordo tra le parti confinanti.

ART. 22
RECISIONI DI RAMI, PIANTE E RADICI

Oltre a quanto previsto dal vigente codice della strada, i proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami degli alberi che si protendono oltre il ciglio strada, impedendo la visuale.

ART. 23
ARATURA DI TERRENI

I frontisti delle strade pubbliche, ed altre ad uso pubblico, non possono arare i fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro e qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi e ai fossi.

ART. 24
SPIGOLATURE

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

I frutti di qualsiasi specie caduti sulle strade o sentieri di pubblico transito non possono essere raccolti da altri che dai proprietari delle piante da cui provengono.

ART. 25
DIVIETO DELLA VENDITA DI PIANTE E SEMENTI

E' vietato, senza autorizzazione, il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione, in violazione al Regio Decreto 12.10.1933 n. 1700.

ART. 26
ESCHE AVVELENATE

E' vietato spargere esche avvelenate a scopo di protezione agricola se non riposta all'interno di adeguati sistemi di protezione. Sono comunque ammesse le trappole per insetti.

ART. 27
PREPARAZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E PRODOTTI AGRICOLI

Chiunque mette in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici sementi e mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nelle vigenti normative.

ART. 28
USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI NEI CENTRI ABITATI

Ai sensi della Legge Regionale n.76 del 28/12/1989, e' vietato nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, l'uso dei fitofarmaci appartenenti alla ex 1^a e 2^a classe di tossicità (molto tossici e tossici), ai sensi della Legge 1255/'68.

CAPO V
MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 29
OBBLIGO DI DENUNCIA

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare alla Autorità Comunale, al Servizio Veterinario della ASL TO5, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di Polizia Veterinaria n.320 del 08/02/1954 e nella Circolare n. 55 del 05/06/1954 dell'Alto Commissariato per l'Igiene e Sanità.

ART. 30
ISOLAMENTO PER MALATTIA CONTAGIOSA

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento delle Autorità Sanitarie a cui e' stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART. 31
STALLE E POLLAI - IGIENE DEGLI ANIMALI

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione, senza la presenza di sterco o altro materiale.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

E' vietato tenere altri animali da cortile nelle stalle.

ART. 32
ABBEVERATORI PER ANIMALI

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi genere. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate da eventuali vasche di acque potabili uso umano

CAPO VI
RISPETTO SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 33
CULTURE AGRARIE: LIMITAZIONI

Ciascun proprietario di terreni può praticare quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà opportuno, purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e siano osservate le particolari norme dettate per speciali colture, e nel rispetto igienico sanitario .

Nei centri abitati è vietato l'allevamento di animali, fatta eccezione per quelli esistenti.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete, la sicurezza pubblica e igienico-sanitaria ,il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti agli allevamenti esistenti o da avviare.

ART. 34
ACCENSIONE DI FUOCHI

Fatte salve le limitazioni in materia di accensione di fuochi, previste dalle leggi vigenti, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

ART. 35
PREVENZIONE INCENDI NEI BOSCHI

Per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi e dei cespugliati dovranno osservarsi le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e delle Leggi Regionali in vigore , nonché dei Decreti che il Presidente della Giunta Regionale emetterà di volta in volta.

ART. 36
ACCENSIONE DI FUOCHI NELLE ABITAZIONI: PRESCRIZIONI

Gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne fumarie con torretta al di sopra del tetto.

I proprietari o inquilini dovranno far spazzare almeno una volta l'anno i camini e precisamente in autunno o in inverno.

Le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere canne fumarie ad altezza tale da evitare danni ed incomodi ai vicini.

Non si possono accendere fuochi fuori dai camini in vicinanza delle abitazioni, senza sorvegliarli.

E' vietato attraversare canne di camini con travi od altri materiali in legno.

L'ammasso di fieno, di paglia e di materie facilmente combustibili nei magazzini e nei fienili ,può essere effettuato solo quando gli stessi prodotti e le stesse materie siano perfettamente secche; quando non lo siano dovranno essere sorvegliate.

Nei fienili e nei luoghi ove sono riposte o si immagazzinano materie infiammabili è vietato fumare o usare fiamme libere.

ART. 37
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

In caso di incendio ogni cittadino ha l'obbligo di avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco, il Comando di Polizia Locale, il Comando Stazione Carabinieri o l'Autorità di Pubblica Sicurezza
I presenti all'incendio dovranno prestare la propria opera, se richiesti, per l'estinzione dell'incendio stesso.
Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione, ne' altri utensili atti allo scopo, ne' potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni.

ART. 38
ACCENSIONE DI RAZZI E FUOCHI ARTIFICIALI

E' vietato accendere sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai, senza il permesso della Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

CAPO VI BIS
LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVE DELLE PIANTE

ART. 38 BIS
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza il l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

ART. 38 TER
LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosaniario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa

l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art.38 bis previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

ART. 38 QUATER ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 *ter* della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

ART. 38 QUINQUES PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

ART. 38 SEXIES DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 *ter* della l.r. 63/78.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli art. 38 bis, 38 *ter*, 38 quater, e 38 quinqes 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).

Art.38 SEPTIES
LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA
(TRAUMATO CAMPA PITYOCAMPA d.m.30.10.2007)

Tutti i proprietari di piante colpite dalla "PROCESSIONARIA DEL PINO" devono provvedere, a propria cura e spesa, alla rimozione dei nidi mediante taglio dei rami infestati ed alla loro distruzione con il fuoco (periodo dicembre-Aprile) o mediante trattamenti alla chioma con insetticida microbiologico a base di "Bacillus thuringiensis" (settembre) da eseguirsi nelle ore serali e in assenza di vento avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme; detti interventi dovranno essere eseguiti ogni anno nei periodi indicati al manifestarsi della presenza della processionaria;

E' assolutamente vietato depositare le ramaglie con i nidi di processionaria presso l'ecocentro comunale, nei contenitori della raccolta domiciliare e in ogni altro spazio aperto;

In caso di mancata ottemperanza sarà disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi mediante ordinanza del Sindaco, con addebito delle relative spese al trasgressore e si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.214 e il deferimento all'autorità giudiziaria ai sensi degli art.500 e 650 C.P.;

CAPO VII
SANZIONI

ART. 39
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Locale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi speciali, sono punite ai sensi dalla legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i. nella misura di cui all'allegato A.

ART. 40
RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento delle sanzioni previste, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'ufficio.

ART. 41
OMESSA OTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle Ordinanze emanate dal Sindaco è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale o di altre leggi speciali.

ART. 42
SEQUESTRO E CUSTODIA DELLE COSE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro penale di Polizia Giudiziaria .

In materia dovrà osservarsi comunque la legge 24. 11. 1981 n.689.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria Comunale se esiste, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso entro 48 ore alla Autorità competente.

ART. 43
OMESSA OTTEMPERANZA DA AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione, per un periodo massimo di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non siano adempiuti dal trasgressore o obbligato in solido, gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo la sua regolare approvazione, dopo che siano state rispettate ed espletate tutte le disposizioni previste dello Statuto Comunale.
Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in materia che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Allegato "A" al Regolamento di POLIZIA RURALE

Oblazioni

Articolo	Sanzione in euro
5	100,00
6 comma 1	50,00
6 comma 2	80,00
7	100,00
8	100,00
10 comma 2	250,00
11	150,00
12	250,00
13	100,00
14	150,00
15	200,00
16	150,00
17	200,00
18	sanzione ai sensi c.d.s.
19	50,00
20	100,00
22	150,00
23	50,00
24	50,00
26	500,00
28	500,00
29	200,00
30	250,00
31	50,00
32	50,00
33	150,00
34	100,00
35	150,00
36	50,00
38	250,00

REGOLAMENTO 10 R DEL 29.10.2007

Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R.

"Regolamento regionale recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'".

(B.U. 31 ottobre 2007, n. 44)

Modificato da:

- r. 8/R 2008 (B.U. 22 maggio 2008, n. 21);
- r. 19/R 2008 (B.U. 24 dicembre 2008, n. 52);
- r. 2/R 2009 (B.U. 26 febbraio 2009, suppl. al n. 8);
- r. 9/R 2009 (B.U. 30 luglio 2009, n. 30);
- r. 20/R 2010 (B.U. 20 dicembre 2010, 2° suppl. al n. 50);
- r. 7/R 2011 (B.U. 22 settembre 2011, n. 38) e
- r. 8/R 2012 (B.U. 25 Ottobre 2012, n. 43).

Indice

TITOLO I. Norme generali

- Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
- Art. 2. (Definizioni)
- Art. 3. (Comunicazione)
- Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)
- Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)

TITOLO II. Zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

CAPO I. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Sezione I. Criteri generali e divieti

- Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)
- Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)
- Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)

Sezione II. Trattamento e contenitori di stoccaggio

- Art. 9. (Trattamenti)
- Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)
- Art. 11. (Accumulo dei letami)
- Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)

Sezione III. Modalita' di utilizzazione agronomica

- Art. 13. (Tecniche di distribuzione)
- Art. 14. (Dosi di applicazione)

CAPO II. Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari

- Art. 15. (Ambito di applicazione)
- Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)
- Art. 17. (Divieti di utilizzazione)
- Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)
- Art. 19. (Tecniche di distribuzione)
- Art. 20. (Dosi di applicazione)

TITOLO III. Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

- Art. 21. (Disposizioni generali)
- Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati)
- Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)
- Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)

Art. 25. (Modalita' di utilizzazione agronomica)

Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)

TITOLO IV. Norme finali e transitorie

Art. 27. (Controlli)

Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)

Art. 29. (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici)

Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)

Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)

Art. 32. (Norme transitorie)

Art. 33. (Abrogazioni e norme finali)

Art. 34. (Entrata in vigore)

Allegato I - Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento

Allegato II - Comunicazione e Piano di utilizzazione agronomica

Allegato III - Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto

Allegato IV - Irrigazione

Allegato V - Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e ammendanti organici

Allegato VI - Strategie di gestione degli effluenti zootecnici.

Titolo I. Norme generali

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina:

a) le attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola;

b) il programma d'azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.

2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche e dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nonche' la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

^{1=>}3. *Resta fermo quanto previsto in materia di stallatico dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.*^{<=1}

4. Fatta eccezione per i divieti di cui agli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili da nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano agli allevamenti che producono un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimita' o sui terreni destinati all'utilizzazione;

b) allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento;

c) ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacita' zootecnica che comporti la necessita' di adeguamenti strutturali;

d) allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

e) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interrimento;

- f) area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;
- h) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- i) concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
- j) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
- k) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
- l) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
- m) effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;
- n) effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- o) fanghi: i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
- p) fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);
- q) fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
- r) letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
 - 4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:*
- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
 - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II;^{<=2}
- t) stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;^{<=3}*
- u) stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento;
- v) trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
- w) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
- x) titoli d'uso: i titoli di disponibilità dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).

Art. 3. (Comunicazione)

1. L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione, redatta in conformità all'Allegato II, Parte A e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici o

le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.

2. La comunicazione di cui al comma 1, e' parte integrante del fascicolo aziendale. Per le nuove aziende la comunicazione e' effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' di utilizzazione agronomica.

3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra piu' soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attivita' svolte.

4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue. L'autorita' competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo.

5. Le province, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di allevamento intensivo, tengono conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

4+5 bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione:

a) le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 kg;

b) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 3.000 kg.^{<+4}

Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)

5=>1. Gli allevamenti intensivi nonche' gli allevamenti bovini con piu' di 500 UBA sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalita' previste per la stessa, di un Piano di utilizzazione agronomica completo (PUA) redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'Allegato II. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentate dell'azienda, deve essere depositato nel fascicolo aziendale; copia cartacea deve essere disponibile in azienda per eventuali controlli. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del PUA puo' essere inviata alla provincia competente entro 15 giorni dalla trasmissione informatica del medesimo. Il PUA ha validita' quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

a) aumento superiore al 25 per cento della quantita' di azoto zootecnico gestito;

b) aumento superiore al 25 per cento del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);

c) riduzione superiore al 25 per cento della superficie oggetto della distribuzione.^{<=5}

6=>2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle aziende di cui al comma 1 sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione agronomica:

a) nella forma completa (PUA), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6.000 chilogrammi;

b) nella forma semplificata (PUAS), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi. Il PUAS e' redatto e presentato con le modalita' di cui al comma 1.^{<=6}

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alla quantita' di effluente, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.

4. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, il Piano di utilizzazione agronomica e' di raccomandata applicazione per tutte le aziende zootecniche.

Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)

1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto di cui all'Allegato III.

2. Le registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono conservate per un minimo di tre anni e rese disponibili alle autorita' preposte al controllo della stessa.

Titolo II. Zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

Capo I. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Sezione I. Criteri generali e divieti

Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)

1. L'utilizzazione agronomica e' consentita purché siano garantiti:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;
- b) l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.

Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)

1. L'utilizzo dei letami e' vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
- b) nei boschi;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
- d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- g) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)

1. L'utilizzo dei liquami e' vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
- b) nei boschi;
- c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
- d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
- e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
 - 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
- f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
 - 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- h) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento; tale limite e' elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie;
- i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- j) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- ↳ m) nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio di ogni anno; la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione del periodo di divieto in caso di particolari situazioni meteo-climatiche;⁶⁼⁷*
- n) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- o) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

Sezione II. Trattamento e contenitori di stoccaggio

Art. 9. (Trattamenti)

1. I trattamenti degli effluenti zootecnici e le modalita' di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti zootecnici stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi piu' idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.
2. I rendimenti dei trattamenti utilizzati, qualora diversi da quelli riportati a titolo indicativo alla tabella 3 dell'Allegato I, devono essere giustificati nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 3, secondo le modalita' indicate all'Allegato II.
3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti zootecnici di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.

Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)

1. Gli effluenti zootecnici palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacita' sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 7, lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.
3. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea.
4. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantita' di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
5. Il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, e' calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.
6. Nel caso di allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie.
7. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacita' di stoccaggio:
 - a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate;
 - b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie.
8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalita' di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.
9. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, e' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.
10. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodica asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.

Art. 11. (Accumulo dei letami)

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio effettuato ai sensi dell'articolo 10, esclusi gli altri materiali assimilati, e' ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.
2. L'accumulo puo' essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.
3. L'accumulo non puo' essere ripetuto nello stesso punto per piu' di una stagione agraria e ed e' effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:
 - a) 5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;
 - b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;
 - c) 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonche' dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d) 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;

4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:

- a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;
- b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;
- c) favorire l'aerazione della massa.

5. L'accumulo e' vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, nel rispetto delle finalita' del presente regolamento, specifiche norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica.

Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)

1. Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacita' sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

2. Gli stoccaggi degli effluenti zootecnici non palabili sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

3. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto dei valori medi di evaporazione, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonche' delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

4. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti zootecnici stessi all'esterno.

5. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilita' K_{10-7} cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonche' dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un piu' alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da piu' tempo.

7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e' calcolato in modo tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilita' di omogeneizzazione del liquame.

8. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantita' di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

a) 90 giorni per:

1) gli allevamenti nuovi ed esistenti con produzione inferiore o uguale a 3.000 chili per anno di azoto zootecnico prodotto;

2) gli allevamenti esistenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;

b) 120 giorni per:

1) i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti relativamente a bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini di cui al punto a);

2) gli allevamenti esistenti, i loro ampliamenti ed i nuovi allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali senza la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;

3) gli allevamenti di suini e avicunicoli esistenti;

4) gli allevamenti di bovini da carne nuovi, esistenti e loro ampliamenti;

c) 180 giorni per i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti di suini e avicunicoli.

9. A far data dal 31 dicembre 2013 la capacita' di stoccaggio di tutti gli allevamenti suini e avicunicoli non dovra' essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni.

10. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, e' calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.

11. Nel caso di allevamenti esistenti ricadenti in zone classificate come montane dalla vigente normativa regionale e' comunque ammessa una capacita' di stoccaggio pari a 90 giorni.
12. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 10, e' raccomandata una capacita' di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili pari ad almeno 180 giorni.
13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
14. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, e' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.
15. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodiche asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.

Sezione III. Modalita' di utilizzazione agronomica

Art. 13. (Tecniche di distribuzione)

1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
 - b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
 - c) del tipo di effluente zootecnico utilizzato;
 - d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
 2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola, comprese le abitazioni e le strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;
 - b) l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro il giorno successivo alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
 - c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformita' di applicazione dell'effluente zootecnico;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
- ^{8=>}3. *Ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 2, la fertirrigazione e' realizzata privilegiando i metodi a maggiore efficienza in funzione del suolo e della coltura in atto e che consentono la maggiore uniformita' di distribuzione. A tale scopo sono vietate le pratiche fertirrigue:*
- a) *per scorrimento, nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento ovvero caratterizzati da ristagno idrico temporaneo;*
 - b) *con getto irrigatore ad alta pressione.*^{<=8}
- ^{9+>}3 bis. *Nelle zone di montagna e' possibile adottare la pratica fertirrigua per scorrimento nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento purché destinati a prato- pascolo o pascolo.*^{<+9}
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei medesimi tramite vegetazione spontanea, colture intercalari, colture di copertura o altre pratiche agronomiche atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

Art. 14. (Dosi di applicazione)

1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata in quantita' di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.
 2. Al fine di contenere i fenomeni di lisciviazione e perdita dell'azoto, la quantita' di effluente zootecnico destinata all'applicazione al terreno e' valutata in relazione al contenuto di azoto degli effluenti stessi.
 3. La quantita' di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4.
- ^{10>}4.^{<-10}
5. La quantita' di azoto di cui ai commi 3 e 4 e' intesa come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici ed e' calcolata:
 - a) sulla base dei coefficienti della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso;
 - b) comprendendo il quantitativo di azoto degli effluenti zootecnici depositati dagli animali quando sono tenuti al pascolo.
 6. La quantita' di azoto destinata all'applicazione al terreno deve essere distribuita e frazionata in base:

- a) ai fabbisogni delle colture;
- b) al loro ritmo di assorbimento;
- c) ai precedenti colturali.

Capo II. Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari

Art. 15. (Ambito di applicazione)

1. Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica le acque reflue provenienti dai cicli produttivi:
 - a) di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
 - b) di imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti zootecnici prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tabella 2 dell'Allegato I;
 - c) di imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di allevamento o di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) di aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 metri cubi all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 chilogrammi all'anno.

Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purché siano garantiti:
 - a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;
 - b) l'effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
 - c) l'esclusione delle acque reflue che possano generare rischi di tipo igienico-sanitario, nonché delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
 - d) l'esclusione delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
 - e) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
 - f) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.
2. È ammesso l'utilizzo agronomico delle acque reflue finalizzato a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti, da effettuarsi sulla base delle norme tecniche dettate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 17. (Divieti di utilizzazione)

1. Per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue si applicano i divieti di cui all'articolo 8.

Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po, l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue è valutata tenendo conto delle condizioni locali di accettabilità in relazione ai seguenti parametri:
 - a) distanza dalle abitazioni;
 - b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.
2. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno.
3. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici è consentita solo nel caso in cui sia adeguatamente motivata nel Piano di utilizzazione agronomica.
4. I contenitori per lo stoccaggio sono dimensionati secondo le esigenze colturali e realizzati di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche,

climatiche o normative, nonché in modo tale da garantire una capacità minima di stoccaggio pari a 90 giorni.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, per quanto compatibili.

Art. 19. (Tecniche di distribuzione)

1. Per le tecniche di distribuzione delle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

Art. 20. (Dosi di applicazione)

1. Le dosi di applicazione delle acque reflue, comunque non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, e le epoche di distribuzione delle medesime sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, secondo quanto disposto dall'articolo 14 e dall'articolo 16, comma 1, lettera b).

Titolo III. Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

Art. 21. (Disposizioni generali)

1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente regolamento e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.

2. Fermo restando quanto previsto al presente Titolo, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II.

Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati)

1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;

b) nei boschi;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

^{11=>}d) *entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;*^{<=11}

e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;

h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;

^{12+>}j) *bis) sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l'incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione.*^{<+12}

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;

b) nei boschi;

- c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
- d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
- 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
- f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
- 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- k) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); e' altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

^{13=>}3. *L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l'iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore e, in presenza di coltura, l'iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione. L'applicazione dei liquami su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge significative entro i successivi 3 giorni.*^{<=13}

^{14=>}3 bis. *Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino al 30 per cento è permessa assicurando che il quantitativo applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive deve inoltre essere rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:*

- a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
- c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza, oppure usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- d) deve essere assicurata una copertura vegetale durante la stagione invernale.

3 ter. *Nei comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui al comma 3 bis non si applicano nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.*^{<+14}

^{15=>}4. ^{<-15}

Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per l'accumulo dei letami si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.

2. La capacità di stoccaggio per i materiali palabili non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta eccezione per le deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le quali non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

3. La capacita' di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata in rapporto alla quantita' di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non puo' essere inferiore al volume di materiale prodotto in:

a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;

b) 180 giorni per:

^{16=>} 1) *gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;*^{<=16}

2) gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende diverse da quelli di cui alla lettera a).

4. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

5. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 25. (Modalita' di utilizzazione agronomica)

^{17=>} 1. *L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonche' dei concimi azotati e degli ammendanti organici e' vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:*

a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:

1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;^{<=17}

^{18=>} b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata, per il quale il divieto si applica nel periodo 15 novembre - 15 febbraio.^{<=18}

^{19=>} 2. *Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta regionale puo' disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche, con l'esclusione del periodo 1° novembre - 31 gennaio nel caso dello spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.*^{<=19}

^{20=>} 2 bis. *Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta regionale puo' disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 lettera b) in caso di particolari situazioni climatiche, con l'esclusione del periodo 1° dicembre - 31 gennaio.*^{<+20}

^{21=>} 3. .^{<-21}

Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)

1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale dell'utilizzo dei fertilizzanti, attraverso l'incremento dell'efficienza azotata degli effluenti zootecnici in sostituzione di concimi azotati, sono prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, la cui quantita' di applicazione al terreno e' calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

2. La quantita' di effluente zootecnico di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici e calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso.

^{22=>} 2 bis. *Il limite di apporto azotato di cui al comma 2 puo' essere superato, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dalla Commissione europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2, lettera b) dell'allegato III della Direttiva 91/676/CEE, nel rispetto delle indicazioni operative definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.*^{<+22}

3. I limiti di cui al comma 2 sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici di origine animale e dalle acque reflue di cui al presente regolamento.

²³⁺4. Le dosi di effluente zootecnico e l'eventuale integrazione di fertilizzanti e di ammendanti organici sono definite nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato II, nonché delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.^{<+23}

²⁴⁺5. Al fine di contenere la dispersione di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione devono assicurare il rispetto dei criteri generali e dei vincoli di cui all'articolo 13, nonché la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'Allegato IV al presente regolamento.^{<+24}

6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

7. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e degli ammendanti organici deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'Allegato V.

Titolo IV. Norme finali e transitorie

Art. 27. (Controlli)

1. Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, nonché alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche del territorio, le province organizzano ed effettuano sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agrozootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi di cui al presente regolamento.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale in ragione di criteri di rischio ambientale ed igienico-sanitario e finalizzate al coordinamento sul territorio regionale delle attività di controllo e alla loro integrazione con l'applicazione del regime di condizionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea.

3. I controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno il 4 per cento. I controlli aziendali comprendono anche le analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno.

4. In particolari situazioni di rischio, le province possono dettare ulteriori specifiche prescrizioni volte a garantire che l'utilizzazione agronomica avvenga senza pregiudizio per l'ambiente, assegnando a tal fine termini di adeguamento congrui rispetto agli adempimenti prescritti.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la segnalazione alle autorità di controllo competenti in materia di applicazione del regime di condizionalità, in caso di inosservanza alle norme di cui al presente regolamento o delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4 le province procedono, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
- c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, la Regione Piemonte effettua nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola uno specifico programma di monitoraggio in stazioni di campionamento rappresentative della qualità delle predette acque.

2. La frequenza dei controlli di cui al comma 1 è progettata e realizzata in modo da garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della revisione della designazione delle zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del Programma di azione di cui al Titolo III.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, le province provvedono periodicamente all'analisi dei suoli interessati dall'utilizzazione agronomica di cui al Titolo III per la comparazione delle concentrazioni di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile riscontrate con i rispettivi limiti di accettabilità individuati con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le analisi di cui al comma 3 sono effettuate secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999.

5. I sopralluoghi effettuati nelle aziende agrozootecniche ed agroalimentari che effettuano l'utilizzazione agronomica disciplinata al Titolo III sono, tra l'altro, finalizzati alla verifica:

- a) della effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- b) della presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo Piano di utilizzazione agronomica;
- c) della rispondenza dei mezzi e delle modalita' di applicazione al terreno dichiarate nei predetti documenti.

²⁵> Art. 28 bis. (Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)

1. Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i sindaci, in qualita' di autorita' sanitaria, nei soli casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello straordinario accumulo di precipitazioni atmosferiche e del prolungamento del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti dal presente regolamento, possono per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio:

a) imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di tracimazione;

b) autorizzare il trasferimento degli effluenti eccedenti la disponibilita' di stoccaggio dalle aziende produttrici verso altre aziende agricole ubicate in comuni vicini che si siano rese disponibili su base volontaria o in conseguenza di imposizioni stabilite dal sindaco del competente comune ai sensi della lettera a);

c) verificare, presso il gestore del servizio idrico integrato, la temporanea disponibilita' all'accettazione degli effluenti eccedenti nelle infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane;

d) autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a), b) e c) non siano sufficienti a eliminare il rischio, la distribuzione in campo in deroga ai divieti stabiliti dal presente regolamento, purché attuata tramite adeguate tecniche, ivi compreso se possibile l'interramento immediato dell'effluente zootecnico, e limitatamente ai soli volumi necessari ad evitare il rischio di tracimazione dell'effluente stesso dalle strutture di stoccaggio aziendali.

2. I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono comunicati, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.^{<25}

Art. 29. (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici)

1. Al fine di ripristinare un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, la Regione Piemonte promuove la realizzazione delle modalita' di gestione integrata degli effluenti zootecnici di cui all'Allegato VI, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali, anche attraverso la stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti interessati finalizzati alla costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale.

2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da elevata vulnerabilita' da nitrati o a rischio di eutrofizzazione delle acque, le province, sulla base del Piano di tutela delle acque e degli studi ad esso collegati, possono rendere obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalita' di gestione di cui all'Allegato VI, Parte B nei casi in cui la produzione di azoto risulti eccedente rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative del Programma d'azione di cui al Titolo III.

²⁶+> 2 bis. Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti da attivita' agricola e' assimilabile, ai fini dell'utilizzo agronomico, all'effluente zootecnico disciplinato dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalita' definite con deliberazione della Giunta regionale.^{<+26}

Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli interventi di formazione e informazione degli operatori delle aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati.

2. Gli interventi formativi e informativi di cui al comma 1 hanno per oggetto le disposizioni del presente regolamento ed in particolare il Programma d'azione di cui al Titolo III, nonche' il Codice di buona pratica agricola. Tali interventi si prefiggono l'obiettivo di:

a) diffondere la conoscenza delle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e degli altri fertilizzanti di cui al presente regolamento;

b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformita' aziendale alle normative ambientali cogenti;

c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;

d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.

3. Gli interventi formativi devono essere integrati nell'ambito delle attivita' previste dal vigente Programma di sviluppo rurale.

Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi alla predisposizione della comunicazione di cui all'articolo 3 i contenuti della stessa sono armonizzati nella procedura di gestione dell'Anagrafe unica.
2. Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale nell'utilizzazione agronomica delle sostanze fertilizzanti, con particolare riguardo a quelle di origine zootecnica, le informazioni sui terreni oggetto della citata utilizzazione sono rese pubbliche nell'ambito delle procedure allo scopo dedicate.

^{27=>} Art. 32. (Norme transitorie)

^{28=>} 1. Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno 2008 in conformita' ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, entro i successivi 30 giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 marzo 2009 in conformita' ai contenuti dell'Allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 marzo 2009.^{<=28}

^{29=>} 2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 4 entro il 15 novembre 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.^{<=29}

^{30=>} 3. Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 marzo 2009, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma e' aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse la Regione puo' definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.^{<=30}

4. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 3 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro il 31 dicembre 2010.

5. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'articolo 25 si applica entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.^{<=27}

Art. 33. (Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 3 e 4 e l'Allegato B del regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione) sono abrogati.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1991 n. 46-12028 e successive modifiche e integrazioni, recante: "Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali."

Art. 34. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2008.

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato A. (Artt. 2, 9, 10, 12, 14, 15, 26)

Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento

[31 >](#)< 31

Allegato B. (Artt. 3 e 4)

Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica

[32 >](#)< 32

Allegato C. (Art. 5)

Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto

[33 >](#)< 33

Allegato D. (Art. 26, comma 5)

Irrigazione

[34 >](#)< 34

Allegato E. (Art. 26, comma 7)

Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e ammendanti organici

OMISSIS.

Allegato F. (Art. 29)

Strategie di gestione degli effluenti zootecnici

OMISSIS.

-
- [1=>](#) Sostituito dall'art. 1 del regolamento 70/0110
 - [2=>](#) Sostituito dall'art. 2 del regolamento 70/0110
 - [3=>](#) Sostituito dall'art. 2 del regolamento 70/0110
 - [4+>](#) Aggiunto dall'art. 1 del regolamento 8/2008
 - [5=>](#) Sostituito dall'art. 3 del regolamento 7/2011
 - [6=>](#) Sostituito dall'art. 3 del regolamento 7/2011
 - [7=>](#) Sostituito dall'art. 1 del regolamento 20/2010
 - [8=>](#) Sostituito dall'art. 4 del regolamento 7/2011
 - [9+>](#) Aggiunto dall'art. 4 del regolamento 7/2011
 - [10->](#) Abrogato dall'art. 10 del regolamento 7/2011
 - [11=>](#) Sostituito dall'art. 5 del regolamento 7/2011
 - [12+>](#) Aggiunto dall'art. 5 del regolamento 7/2011
 - [13=>](#) Sostituito dall'art. 6 del regolamento 7/2011
 - [14+>](#) Aggiunto dall'art. 6 del regolamento 7/2011
 - [15->](#) Abrogato dall'art. 10 del regolamento 7/2011
 - [16=>](#) Sostituito dall'art. 2 del regolamento 8/2008
 - [17=>](#) Sostituito dall'art. 7 del regolamento 7/2011
 - [18=>](#) Sostituito dall'art. 1 del regolamento 80/0120
 - [19=>](#) Sostituito dall'art. 2 del regolamento 8/2012
 - [20+>](#) Aggiunto dall'art. 3 del regolamento 8/2012
 - [21->](#) Abrogato dall'art. 10 del regolamento 7/2011
 - [22+>](#) Aggiunto dall'art. 8 del regolamento 7/2011
 - [23+>](#) Aggiunto dall'art. 8 del regolamento 7/2011
 - [24+>](#) Aggiunto dall'art. 8 del regolamento 7/2011
 - [25 >](#) Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento 2/2009
 - [26+>](#) Aggiunto dall'art. 3 del regolamento 8/2008
 - [27=>](#) Sostituito dall'art. 4 del regolamento 8/2008
 - [28=>](#) Sostituito dall'art. 1 del regolamento 19/2008

- [29=>](#) Sostituito dall'art. 2 del regolamento 9/2009
- [30=>](#) Sostituito dall'art. 2 del regolamento 2/2009
- [31 >](#) Sostituito dall'art. 9 del regolamento 7/2011
- [32 >](#) Sostituito dall'art. 9 del regolamento 7/2011
- [33 >](#) Sostituito dall'art. 9 del regolamento 7/2011
- [34 >](#) Sostituito dall'art. 9 del regolamento 7/2011